**Tutela e Valorizzazione**

**Dispensa n. 4**

**Elisabetta Sanna**

**Tutela e promozione nella Costituzione**

**Art 9** “La Repubblica **promuove** lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela** il Paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’ adempimento dei **doveri inderogabili** di solidarietà politica economica e sociale”.

Art. 3 **Uguaglianza formale (**comma 1) **e sostanziale** (comma2) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Art. 21 “**Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione**”.

Art. 33 “**L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento**, la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole di ogni ordine e grado. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione”.

Le norme contenute nel **titolo V** della Costituzione rubricato Stato Regioni in particolare artt 117, 118, 114, 116, 120.

Considerazioni sull’art 9 cost

1. Non è utilizzato il termine Stato nel senso di ente o apparato amministrativo ma Nazione intesa come comunità umana avente una propria identità di lingua, cultura, tradizione, religione, etnia, identità ancorata anche ai principi di cui all’art 2 e 3. Il concetto di appartenenza alla Nazione insito nell’idea di patrimonio nazionale travalica la natura del diritto di proprietà e non impedisce che i beni culturali possano essere oggetto di proprietà privata o pubblica ed anche al contempo soggetti ai vincoli e poteri pubblici di tutela
2. Il patrimonio culturale e la cultura **devono essere promossi** e per ciò **conservati e tutelati** sono quindi uno strumento di sviluppo culturale della Nazione. Se ne deduce una concezione del bene culturale nella sua funzione di arricchimento ed elevazione culturale dell’uomo.
3. Quindi, la parola valorizzazione non compare ma ne è presente il concetto, la finalità: promuovere, divulgare, godere, fruire per conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale.
4. Aver posto la promozione e la tutela del patrimonio culturale fra i primi articoli ne amplifica il valore da ritenersi assoluto e prevalente rispetto ad altri interessi. Da ponderare con gli interessi privati ma prevalente (espropriazione, prelazione, divieti di esportazione, autorizzazioni, controlli, vincoli, ecc..). L’Onorevole Ruini presidente della commissione aveva asserito che l’inclusione di questa norma fra i principi fondamentali valeva a giustificare il richiamo allo speciale valore che ha la cultura per l’Italia quale modo di tutelare e far conoscere l’eredità di storia e bellezza e del nostro Paese.
5. L’art 9 della Cost. affidò alla **Repubblica** il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, senza però offrire i criteri secondo i quali procedere alla ripartizione delle funzioni fra centro e periferia. Dai lavori preparatori si evince che fu un emendamento voluto dall’onorevole Lussu a sostituire la parola Stato con Repubblica ad indicare l’insieme dei diversi livelli di governo lasciando in quel momento impregiudicata la questione regionale. Quella modifica passò nonostante gli accorati appelli contrari fra i quali quelli dell’Accademia dei lincei e Accademia di San Luca nella diffusa ipotesi che alle Regioni sarebbero state attribuite funzioni marginali e comunque distinte da quelle di carattere tutelare in senso stretto. Per Lussu Repubblica era da interpretarsi nel senso di una differenza delle competenze piuttosto che di un loro netto riparto: arrivare cioè ad un buon raccordo fra le competenze scongiurando profili di litigiosità.

Oggi, in seguito alla riforma del titolo V della Cost. l’utilizzo della parola Repubblica ha un preciso significato (si veda l’art 114 della Costituzione quale espressione di uno Stato policentrico delle autonomie, l’art 118 e i richiami oggi costituzionalizzati al principio di sussidiarietà e alla leale collaborazione che permettono di includere sempre più i cittadini quali attori della Repubblica. Il richiamo al ruolo dei privati è evidente anche nel codice).

6) Da Francesco Rimoli articolo su didattica: “ art 9 cost.: memoria e testimonianza acquisita del passato e dal passato e in questo senso diventa Patrimonio e luogo dell’identità di un popolo; ma deve essere al contempo “esperienza del presente” e “genesi del futuro” di una collettività.

…Trovare un equilibrio fra il passato, il presente e il futuro….Tutela, valorizzazione, fruizione come funzioni di una attività in fieri come un insieme di beni e attività che si tradurranno in un ulteriore arricchimento materiale e spirituale di quella collettività ….La conoscenza non deve intendersi come mero godimento estetico attuale; ma incentiva e orienta alla creazione di nuova cultura, di nuova arte, e dunque nuovo patrimonio materiale e immateriale…..anche l’identità culturale non è statica, non appartiene ad un territorio e basta….bello, buono, e giusto sono concetti non oggettivi ma relativi e anche chi guarda è figlio della propria cultura….Il soggetto pubblico, il diritto che ne è parte deve riconoscere la relatività del giudizio estetico come di quello etco….Ecco perché è più facile fare un elenco di beni culturali che non dire cosa è un bene culturale……

Da legarsi con la Convenzione europea del Paesaggio

7) Molteplice dottrina e la costante giurisprudenza della corte costituzionale include l’art. 9 fra le norme programmatiche (sentenza 151/86) cioè norme di indirizzo con pari vincolatività rispetto a quelle meramente precettive che hanno efficacia normativa immediata e non differita come si potrebbe pensare, la differenza che le norme programmatiche sono rivolte a tutti i soggetti dell’ordinamento mentre le altre ai soli organi statali.

**Art. 33** Dopo la repressione fascista che indusse a considerare le opere di artisti quali Guttuso, Toscanini, Eduardo de Filippo ed altri in contrasto con l’arte ufficiale; si aprì un dibattito sul tema della strumentalizzazione dell’arte ai fini di propaganda, e della scienza.

Il dibattito in seno all’assemblea costituente portò all’emanazione dell’art 33 e procedette pacificamente, nel senso che tutti concordarono sul contenuto; anzi, alcuni (Rivera) vollero sottolineare il carattere pleonastico e lapalissiano della norma che poteva ritenersi assorbita nel principio di libertà di pensiero o di libertà di insegnamento; altri sostennero che arte e scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta (ROSSI); altri, propendevano per la soppressione del comma 1 e spostare la tutela al solo momento della manifestazione poichè se è vero che arte e scienza sono di per se stesse libere non sono invece liberi gli artisti e gli scienziati in quanto questi possono essere incatenati, minacciati (oggi il dibattito sulla libertà o meno della ricerca scientifica è molto sentito).

**Rapporto fra art 9 e art 33**

La funzione di promozione della cultura di cui al comma 1 art 9, si deve relazionare con la libertà di cui all’art 33. Quindi l’art 9 cost. non vuole dire attuare una politica culturale dello Stato tale da condizionare l’arte e la libertà dell’arte di cui all’art 33; bensì una attivazione dei pubblici poteri al fine di fornire i meri presupposti per uno sviluppo libero della cultura anche tramite incentivi finanziari o di altra natura.

La politica culturale di uno Stato democratico dovrà non disporre di una cultura pianificata ma rimuovere ogni ostacolo alla libertà della manifestazione artistica e scientifica (della cultura in senso lato), relazionato con l’art 3 e finalizzato al pieno sviluppo della persona umana (art 2).

**Tutela e valorizzazione nel Codice**

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) contiene le norme di tutela del patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).

E le norme di principi in materia di valorizzazione per le Regioni ordinarie.

Le norme del codice, inoltre, qualificate come norme di riforma economico sociale valgono anche per le regioni a Statuto speciale.

Codice

**Articolo 1 Principi 1.** In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. **La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.** 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. **Gli altri soggetti pubblici**, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5**. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, sono tenuti a garantirne la conservazione (1). 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

**Articolo 2 Patrimonio culturale** 1. **Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici**. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

**Tutela** art 3 codice

I tre momenti della tutela sono:

1. **conoscenza e individuazione** (oggetto della tutela =art. 10, 11, dichiarazione e verifica artt 12 e 13)
2. **la protezione** (artt. 20-24; 48-52; 53-100) sistema normativo di divieti e obblighi finalizzato a inibire certi comportamenti controlli in particolare il controllo preventivo del ministero per interventi sui beni culturali quindi per il privato richieste di autorizzazioni, denunce ecc, vincoli) compresa **la tutela indiretta** art 45. Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi da quello culturale oggetto di tutela, che si trovano in relazione spaziale con quest'ultimo.
3. **la conservazione** (artt. 29-44) si sostanzia in tre attività (prevenzione, manutenzione, restauro) tutte insieme da coordinarsi previa adeguata attività di studio. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti di ricerca competenti le linee di indirizzo, norme tecniche e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. (es. le indicazioni dell’istituto centrale del restauro e le diverse carte del restauro nel tempo elaborate).

* la prevenzione: quel complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto
* manutenzione: quel complesso di attività e di interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale ed alla trasmissione dei suoi valori culturali
* restauro e un intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali nel caso di immobili situati in zone a rischio sismico il restauro comprende anche l’intervento di miglioramento strutturale. Il restauro a differenza della manutenzione è di carattere episodico.

Ai sensi dell’art 31 anche il restauro deve essere previamente autorizzato. In sede di rilascio di autorizzazione, se l’ interessato lo richiede, il soprintendente si pronuncia sull’ammissibilità di accedere a contributi statali ed eventualmente certifica il carattere necessario dell’intervento per avere le agevolazioni tributarie.

Il ministero art 35 ha la facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario dal possessore dal detentore per una cifra non superiore alla metà può essere concesso anche per interventi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto su richiesta il particolare valore artistico.

Comunque il concorso dello Stato nella spesa determina l’accessibilità al pubblico secondo modalità da fissarsi caso per caso tramite accordi fra il ministero e i privati. Delle volte gli interventi conservativi sono imposti dal ministero il soprintende redige una scheda tecnica e la invia al proprietario possessore o detentore che può fare osservazioni entro 30 g.

Le spese sono a carico del proprietario il Ministero può contribuite in parte o totalmente (il bene è di godimento pubblico).

La norma attribuisce le funzioni di tutela al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni attraverso intese e coordinamenti. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di proprietà statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni e soggetti diversi.

NB

1. individuazione le Regioni possono individuare **“altri beni culturali”** ma ai soli fini della valorizzazione (sentenza corte cost locali storici 94/2003)
2. L’Ordinanza 11–18 febbraio 2009, n. 53 della Corte costituzionale, ribadisce che una legge regionale (nella fattispecie si trattava della legge 19/2002 della Calabria) **può porre norme finalizzate alla salvaguardia del patrimonio edilizio di valenza storica solo se non qualificato in termini di interesse culturale**, tema di competenza legislativa esclusiva statale; i due impianti normativi (regionale e statale), dunque, non possono sovrapporsi ma possono assolutamente coesistere, stanti le diverse finalità e modalità.
3. Al di là di quanto affermato in sede giurisprudenziale, lo stesso Codice dei beni culturali offre esempi in tal senso. Il più importante risulta senz’altro il potere-dovere disposto **dall’art. 52,** che conferisce ai Comuni, sentito il Soprintendente, il potere di individuare "le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio". Come si vede, la potestà conformativa che il Comune può esercitare su tali aree è del tutto differente rispetto alle funzioni di tutela istituite dal Codice, trattandosi di una protezione ulteriore e che risponde ad esigenze fondamentalmente di decoro, oltre che di protezione, di aree che non sono necessariamente “vincolate”. Nell’esercizio di tale potere, possono essere anche imposti contenuti determinati o modalità specifiche all’esercizio delle attività commerciali; esso dunque si caratterizza come potere conformativo, attraverso cui il Comune può esercitare un controllo sulle tipologie di attività commerciali esercitabili in queste aree. Non può porre vincoli in sede di pianificazione urbanistica es. Sentenza Consiglio di Stato su didattica
4. Un tema omogeneo disciplinato da diverse leggi regionali dell’ultimo quinquennio è quello **dell’“ecomuseo”,** che diverse leggi regionali considerano facente parte del patrimonio culturale in senso ampio (in Sardegna la l.r. Sardegna 14/2006). Es. l’Ecomuseo delle Acque della Barbagia di Sadali è posizionato nella parte meridionale della regione storico-geografica della Barbagia. È un sistema integrato delle risorse culturali, naturalistiche e ambientali e vede coinvolta nella sua istituzione la popolazione, la quale contribuisce attivamente alla ricerca, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici. Vd anche Ecomuseo della montagna sarda Aritzo.

Nel quadro delineato dall’art. 117 della Costituzione, che ha affidato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali e alla competenza legislativa concorrente la valorizzazione degli stessi, la Corte costituzionale ha evidenziato che la tutela dei beni culturali e, in generale, lo sviluppo della cultura, corrispondono a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”(sentenze nn. 478/2002 e 307/2004). In particolare, la Corte ha evidenziato la possibilità per le regioni di integrare la normativa in materia di tutela dei beni culturali, con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale (sentenze nn. 401/2007 e 194/2013). Ha precisato che la potestà legislativa delle regioni può essere legittimamente esercitata, non in una posizione antagonistica rispetto allo Stato, ma in funzione di salvaguardia diversa ed aggiuntiva, in riferimento

a quei beni che non sono qualificati come “culturali” dalla normativa statale ma che possono, invece, presentare un qualche interesse “culturale” in relazione al patrimonio storico e culturale di una determinata comunità regionale o locale.

**5) Art 5** codice

1. Le Regioni, nonchè i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", **cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela** in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. **Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni**. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.

3. **Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza** permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", **le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.**

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. (vd anche art 116 cost)

5**. Gli accordi o le intese** possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite .

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, **il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.**

**Articolo 116**

**Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso**

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.

La **valorizzazione** art. 6 codice

**Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale** 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (1). 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

**Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio** culturale 1. Il presente codice fissa **i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa**. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

**Capo II Princìpi della valorizzazione dei beni culturali** **Articolo 111 Attività di valorizzazione** 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

**Articolo 112 (1) Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica** 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, **la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente**. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata** 1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. 3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. 4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

**Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione** 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati. (Ricordarsi lettera m) dell’art 117 cost sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni economico sociali)

Artt 122, 127; 117-119; 115; 101-110

Art 117 cost competenza legislativa concorrente principi allo Stato, dettaglio alle Regioni. Si fa notare che la Corte Costituzionale, con sentenza 26/**2004 ha affermato il cosiddetto “principio dominicale”,** che limita la potestà legislativa regionale al solo ambito dei beni non statali, ammettendo la potestà regolamentare, anche di dettaglio, del Ministero in materia di beni statali.

Principio recepito dal codice dei beni culturali emanato di lì a poco: “La legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente” (art. 102, comma 2).

**Per altro il comma 4 dell’art. 112 del Codice, riformulato dal d.lgs. 156/2006, rinvia ad accordi tra Stato, regioni ed enti locali, la definizione di strategie ed obiettivi comuni e l’elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale.**

Norma di principio: art 102 del codice “lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali” “assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi” della cultura (art. 102).

Il Titolo II, Parte seconda, del Codice è stato profondamente innovato dalle due riforme operate sul testo del Codice, prima nel 2006 e poi nel 2008; come tratto dominante di entrambi gli interventi si può notare come essi abbiano accentuato il ricorso allo strumento consensuale come modalità cardine per le attività di valorizzazione. Tra i principi generali figura infatti quanto stabilito dall’art. 7, comma 2: “il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni”.

Queste ultime consistono nella “costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6” (art. 111, comma 1). Ancora, si afferma che “la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione” (comma 3).

La attività di valorizzazione non comprende più il miglioramento delle condizioni di conservazione perché questa inclusione aveva dato adito a molto contenzioso fra Stato e Regioni chiedendo spesso l’intervento della Corte per chiarire in quale senso il miglioramento potesse essere inteso come attività di tutela e in quale senso di valorizzazione.

Nella sentenza 9//94 che riprende quanto detto nella sentenza 94/2003 la Corte Costituzionale afferma l’attualità delle norme del d. lgs 112/98 dove si specifica che:

-la valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale sicchè anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi della fruizione. In particolare, se è vero che attraverso le operazioni di restauro può giungersi anche alla valorizzazione dei caratteri storico-artistici del bene questa è cosa diversa dalla valorizzazione del bene ai fini della fruizione. Quest’ ultima infatti non incidendo sul bene nella sua struttura può concernere la diffusione della conoscenza dell’ opera ed i miglioramento delle condizioni di conservazione negli spazi espositivi.

La gestione normalmente viene ricondotta nella valorizzazione

Rientra anche nella valorizzazione la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Cioè pur essendo detti interventi di competenza soprattutto statale la promozione ed il sostegno specialmente economico possono essere attuate anche dalle regioni che non sono competenti per la tutela.

Promuovere e sostenere attività di conservazione (che appartengono alla tutela e quindi di competenza statale) non vuol dire anche disciplinare l’intervento (ad es dettare regole su come restaurare ecc..) perchè ciò, come dice l’art. 3 rientra nelle funzioni di tutela e quindi principalmente dello Stato.

La repubblica sostiene e favorisce la partecipazione dei soggetti privati nella valorizzazione del patrimonio culturale

Come?

* Art 120 sostegno e sponsorizzazione privati
* Art 121 accordi con fondazioni bancarie (art 49 manifesti e cartelli pubblicitari come copertura di ponteggi predisposti per la esecuzione di interventi di conservazione).
* Art 111 attività privata come socialmente utile
* Art 113 sostegno per le attività e strutture di valorizzazione dei privati di beni culturali di proprietà privata
* Art 155 e 117 affidamento ai privati della gestione di attività di valorizzazione di beni privati e pubblici o di attività di iniziativa pubblica

Attività culturali

Il d.l. valore cultura 91/2013 convertito in legge 112/2013

Disposizioni urgenti per la tutela la valorizzazione il rilancio di beni e attività culturali e del turismo ha inteso intervenire con urgenza nei tre settori corrispondenti:

Tutela

Restauro

Valorizzazione

Rilancio del cinema, delle attività musicali e spettacolo dal vivo, assicurare sufficienti risorse al sistema dei beni e **attività culturali.**

Ha inserito all’ art 52 il comma 1-bis contemplando l’individuazione di locali a chiunque appartenenti nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione di identità culturale collettiva anche ai sensi delle convenzioni unesco di cui all’ art 7 bis.

L’individuazione di detti locali spetterà al soprintendente e sarà finalizzata ad assicurare apposite forme di promozione e salvaguardia dei locali medesimi nel rispetto della liberta di iniziativa economica di cui all’art 41 della cost.

La corte cost con sentenza 140 del 2015 ha dichiarato l’illeggittimita cost di questa norma nella parte in cui non prevedeva l’intesa fra lo stato e la regione ora la norma va intesa con l’intesa della regione.

Decreto legge art bonus 83/2014 convertito in legge 106/2014

Le caratteristiche del patrimonio storico artistico italiano che si presenta come diffusamente distribuito sul territorio, ha portato alla costituzionalizzazione di forme di intesa e coordinamento fra stato e regioni nel comma dell’art 118 espressamente per i beni culturali.

Da ultimo sentenza 44/2014 di nuovo viste le caratteristiche diffuse del patrimonio italiano e impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l’applicazione del principio netto di separazione. In assenza di espresse indicazioni in costituzione e vista la natura unitaria di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale **deve permeare di se il ricorso alla leale collaborazione i rapporti fra stato e regioni.**